COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (2573);

Cristofori ed altri: Modifiche ed integrazioni alla disciplina del Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (326) 2

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 2, 5, 7, 8

Bianchi Fortunato 7

Borruso Andrea 6

Carlotto Natale, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 7

Facchiano Ferdinando, *Relatore* 2, 8

Rais Francesco 6

Recchia Vincenzo 5

La seduta comincia alle 9,20.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (2573); e della proposta di legge Cristofori ed altri: Modifiche ed integrazioni alla disciplina del Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cristofori, Mancini Vincenzo, Azzolini, Carrus, Righi e Ricci: « Modifiche ed integrazioni alla disciplina del Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ».

L'onorevole Facchiano ha facoltà di svolgere la relazione.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore*. La relazione che mi accingo a svolgere concerne un tema di estrema importanza, per la cui disciplina è stato sollecitato un *iter* molto rapido in considerazione delle gravi condizioni in cui versa il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,che è l'ultimo dei fondi sostitutivi istituiti nel nostro paese con gestione affidata all'INPS. Vi sono obbligatoriamente iscritti i piloti e gli assistenti di volo e tecnici degli aerei civili e commerciali con esclusione dei piloti militari, il cui trattamento – come è noto – fa capo direttamente al Ministero del tesoro come per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Scopo del Fondo è di erogare prestazioni con modalità e criteri di calcolo che tengano conto dell'assoluta specificità del rapporto di lavoro, particolarmente usurante e comunque atipico rispetto a quello degli altri lavoratori dipendenti. Le norme fondamentali sono contenute in due leggi – la n. 484 del 30 luglio 1973 e la n. 859 del 13 luglio 1965 – che nel tempo non hanno subito alcuna modifica.

L'entità delle prestazioni, posta in relazione anche con la relativa bassa contribuzione, ha fatto sì che la gestione subisse gravi *deficit* nel momento in cui il rapporto tra iscritti e pensionati è venuto man mano peggiorando, passando da un rapporto di pensionamento ogni quattordici iscritti contribuenti del 1973, quando fu modificata la legge istitutiva n. 859, a quello odierno di un pensionato per ogni quattro iscritti. Questo rapporto sarebbe ancora accettabile in condizioni « normali », ma cessa di essere tale se le condizioni di erogazione e di calcolo delle prestazioni sono eccessivamente favorevoli e fuori misura, come nel caso del Fondo di cui si parla.

Probabilmente fu proprio l'euforia iniziale del rapporto di 1 a 14 del 1973 sul versante delle prestazioni a dettare norme molto permissive, forse al di là delle stesse specificità professionali che si dovevano giustamente tutelare, oltre nel contempo a prevedere – a fronte delle più

elevate prestazioni in Italia e nel mondo tra i vari fondi pensionistici – la più bassa aliquota esistente nel settore del lavoro subordinato pubblico e privato.

Inoltre, è stata prevista una disciplina di riscatti e ricongiunzioni con pagamento di riserva matematica praticamente simbolica, che ha pesato ulteriormente sulla tenuta del Fondo. Appena il rapporto iscritti-pensionati cominciò a deteriorarsi, si iniziò una revisione di tendenza che tutt'ora continua, nonostante sia stata elevata nel tempo la contribuzione del 15 per cento all'attuale 27,28 per cento, per coprire gli aumenti derivanti dalla scala mobile.

Oggi, il Fondo-volo, sulla base dei dati preventivi di bilancio per il 1988 elaborati dall'INPS, registra un *deficit* patrimoniale che, alla fine del 1987, era valutato in 391 miliardi e che, alla fine dell'anno in corso, si ritiene possa attestarsi su 480 miliardi. Si prevede infatti che l'esercizio 1988 possa chiudersi con un *deficit* di oltre 89 miliardi così determinati: entrate (in prevalenza contributive) per 98 miliardi 755 milioni ed uscite per 188 miliardi 322 milioni. Queste ultime sono così costituite: 112 miliardi 359 milioni per prestazioni e 67 miliardi 470 milioni per assegnazione alle riserve tecniche.

Questo vuol dire che il Fondo-volo, anche se non vi fosse l'obbligo tecnico di assegnazione a riserva, per il tipo di gestione a copertura di capitale, chiuderebbe comunque in passivo in quanto le entrate sono in ogni caso inferiori alle uscite (per le sole prestazioni 98 miliardi contro 112 miliardi).

L'assegnazione alle riserve tecniche ha lo scopo di far assumere al Fondo un'entità pari al valore capitale stimato delle pensioni vigenti alla fine di ogni anno, che per il 1988 è valutato in 578 miliardi 912 milioni di lire. Ciò vuol dire che, di fatto, le riserve tecniche, nel netto del *deficit* patrimoniale di 480 miliardi, ammontano a 98 miliardi 912 milioni. Un'autonomia, dunque, per pochi anni ancora, immaginando un sistema tecnico a ripartizione anziché a copertura di capitali. Se non si interviene, la collettività dovrà farsi carico delle prestazioni di questo Fondo.

L'intervento non più rinviabile sulla normativa del Fondo dovrà naturalmente tenere conto delle esigenze e delle specificità professionali degli addetti al settore, che vanno comunque tutelate, ed essere tale da garantire per il futuro l'equilibrio finanziario. Per conseguire tale obiettivo, il disegno di legge presentato dal Governo e la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri si propongono di incidere sui seguenti tre versanti: contributivo, pensionistico e tecnico-gestionale.

Quanto alla contribuzione, il disegno di legge governativo, che possiamo considerare assorbente anche della proposta di legge n. 326 dell'onorevole Cristofori ed altri, propone di elevare l'aliquota al 34,50 per cento, con riserva di revisione dopo 5 anni di vigenza della nuova legge, previa valutazione della situazione finanziaria in base alle risultanze del bilancio tecnico della gestione da compilarsi dall'INPS con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima. Sarà necessario rivedere la materia perché probabilmente le modifiche che si propongono con il disegno di legge non consentiranno – nonostante il contributo elevatissimo del 34,50 per cento – un equilibrio a lungo termine.

Nel merito, va detto che l'articolo 1 del disegno di legge n. 2573 precisa le condizioni di iscrivibilità al Fondo, innovative rispetto alla situazione attuale, facendo comunque salva la posizione di coloro che, pur non facendo valere i relativi requisiti, siano tuttavia già iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 modifica la gestione tecnica del Fondo trasformandola da copertura di capitali (che richiede ingenti somme di accantonamento) in sistema a ripartizione con una riserva tecnica pari a due annualità di pensione. Come vedete, il sistema è misto.

L'articolo 3 precisa meglio le voci che compongono la retribuzione imponibile che sarà poi presa a base per la determinazione della retribuzione pensionabile, mentre l'articolo 4 detta criteri per determinare la retribuzione minima imponibile.

L'articolo 5 eleva al 34,50 per cento, da suddividere per due terzi e per un terzo tra azienda e lavoratore dipendente, l'aliquota contributiva che dovrebbe, secondo il disegno di legge, assicurare l'equilibrio di esercizio a breve salvo revisione sulla base delle risultanze del bilancio tecnico.

Con l'articolo 6 si introducono le modifiche alle modalità di calcolo della pensione e della scala di accrescimento per ogni anno di contribuzione. Oggi tale aliquota è del 3 per cento per ogni anno di contribuzione obbligatoria, da riscatto o volontaria, fino al massimo del 100 per cento con 34 anni di contribuzione. In particolare, l'articolo 6 disciplina i requisiti per avere diritto alla pensione che si possono così riassumere: a qualunque età con trenta anni di contribuzione (oggi sono 25) di cui almeno 20 da attività di lavoro (oggi sono 15); con soli quindici anni, con un'età di 55 anni; con venti anni, con un'età di 50 anni oppure anche con soli 15 anni di contributi obbligatori, ma in questo caso la misura della pensione è ridotta secondo coefficienti rapportati agli anni di contribuzione che si facciano valere al momento della richiesta della pensione; infine a 45 anni di età (come è oggi) con venti anni di contributi (oggi sono 15), anche qui con coefficienti di riduzione della pensione.

Nulla cambia invece in tema di pensione di invalidità.

L'articolo 7 tutela le legittime aspettative di chi è già iscritto al Fondo alla data di entrata in vigore della legge di riforma. I requisiti maggiori di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione sono proporzionalmente ridotti in funzione dell'anzianità assicurativa già maturata.

L'articolo 8 detta norme sulla retribuzione pensionabile con criteri analoghi a quelli esistenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo però conto delle specificità del settore e con l'introduzione di fasce di massimali allo scopo di evitare lievitazioni ingiustificabili delle retribuzioni in prossimità del pensionamento.

L'articolo 9 tratta della misura della pensione, prevedendo la riduzione del rendimento di ogni anno di contribuzione dal 3 al 2,50 per cento. La pensione così calcolata è soggetta alla rivalutazione periodica (articolo 10) secondo le norme del regime generale INPS.

L'articolo 11 limita l'entità della quota di pensione che può essere capitalizzata confermando la misura massimale del 50 per cento per gli anni di iscrizione fino alla data della legge e del 25 per cento per i periodi successivi. La liquidazione in capitale è del tutto esclusa per i nuovi iscritti.

L'articolo 12 regola i riscatti e le ricongiunzioni innovando sulla data di presentazione della relativa domanda (non prima di cinque anni di iscrizione) e sull'onere a carico dell'interessato che fruisce ancora di una riduzione (che per la verità non ha motivo di esistere) del 20 per cento (oggi è dell'80 per cento) per i periodi precedenti di navigazione aerea o utilizzati per acquisire qualifiche professionali, nonché per i periodi di servizio militare.

L'articolo 13 regola il trasferimento dei contributi dal Fondo-volo all'assicurazione generale obbligatoria quando l'iscrizione sia cessata senza maturare diritto a pensione.

L'articolo 14 regola la contribuzione volontaria, mentre il successivo articolo 15 provvede alla tutela della posizioni esistenti alla data della legge.

L'articolo 16 pone limiti temporali alla ricostituzione della pensione per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della stessa, mentre l'articolo 17 prevede la copertura con contributi figurativi dei periodi di cassa integrazione del personale *ex* Itavia.

Il disegno di legge termina con l'articolo 18 sulla composizione del Comitato speciale del Fondo-volo rideterminandola

in funzione della effettiva rappresentatività delle categorie che nel loro insieme vanno a costituire la cosiddetta « gente dell'aria ».

È difficile valutare se lo squilibrio finanziario, di natura strutturale, possa essere rettificato con le modificazioni che si apportano con il presente disegno di legge – sul quale va detto, peraltro, che c'è la convergenza dei sindacati di tutte le sigle e di ogni categoria del personale iscritto al Fondo -. Probabilmente no, tanto è vero che lo stesso disegno di legge propone una verifica a breve.

Contrarietà sono state avanzate invece dalla compagnia di bandiera, che è anche il più importante contribuente del Fondo. Secondo l'Alitalia, una effettiva inversione di tendenza si potrebbe avere solo incidendo profondamente sul versante delle prestazioni, assicurando l'attuale normativa per gli iscritti che abbiano maturato il diritto alla pensione e applicando invece le nuove norme a tutti gli altri, fermo restando il diritto (per la tutela delle legittime aspettative) a vedere calcolati gli anni di iscrizione antecedenti la legge di riforma secondo le vecchie più favorevoli normative. Se si interviene nel modo che ho detto si potrebbe contenere, secondo l'Alitalia, l'aliquota contributiva entro il 29 per cento, già molto più elevata di quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, e garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine.

Concludo la mia relazione proponendo di assumere come testo-base il disegno di legge n. 2573, che, come ho precedentemente detto, assorbe in grandissima parte il contenuto della proposta di legge Cristofori ed altri n. 326.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi riservo di intervenire in sede di replica al termine della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO RECCHIA. Il gruppo comunista condivide le valutazioni espresse dal relatore ed assicura la propria disponibilità a garantire un iter rapido per l'approvazione del provvedimento in esame.

Riteniamo opportuno, inoltre, assumere come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 2573.

L'esigenza di assicurare un rapido svolgimento dei lavori si impone, del resto, per fornire una doverosa risposta alle sollecitazioni provenienti dai lavoratori interessati e deriva dalla consapevolezza di trovarci di fronte ad una situazione che, essendo stata « trascinata » troppo nel tempo, è divenuta ormai intollerabile, sia rispetto al fondo, sia rispetto ai lavoratori in esso iscritti.

Ritengo che in questa sede vadano denunciati i ritardi intervenuti in tale materia, riconducibili ad una precisa responsabilità politica. Ricordo che nel 1986 – e, successivamente, nel 1987 – si sono tenuti diversi incontri tra il Governo (in talune occasioni è intervenuto anche il ministro Mannino) ed i rappresentanti dei lavoratori – sia aderenti alle organizzazioni confederali, sia a quelle autonome – nel corso dei quali (penso, in particolare, all'incontro avvenuto nell'ottobre 1987) il Governo ha fornito ampie assicurazioni sulla propria disponibilità a presentare in tempi brevi una proposta di modifica della normativa vigente.

Sappiamo tutti, invece, che il disegno di legge n. 2573 è stato presentato soltanto nell'aprile 1988 !

Vi sono, comunque, anche ritardi di altra natura. A tale riguardo, vorrei ricordare che la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 859 – in virtù della quale il Governo era impegnato a pervenire ad un adeguamento delle aliquote, sulla base della valutazione dei bilanci tecnici quinquennali – è stata disattesa, per cui ci siamo venuti a trovare nella situazione deficitaria richiamata dal relatore.

Nel merito della normativa in esame avremo possibilità di intervenire in seguito anche se, nonostante il ritardo accumulato ci imponga di procedere speditamente nella discussione, è fin d'ora opportuno richiamare la necessità di inter-

venire su alcuni punti come, per esempio, il ridimensionamento delle prestazioni e l'adeguamento sostanziale delle aliquote, che vanno elevate dal 26,96 al 34,50 per cento.

Concludo ribadendo la disponibilità del gruppo comunista ad assumere come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 2573 ed a favorirne l'approvazione in tempi brevi.

FRANCESCO RAIS. Il gruppo socialista condivide il contenuto del disegno di legge n. 2573 e le argomentazioni svolte dal relatore.

Il provvedimento in esame riveste un'importanza tale da far ritenere opportuno pervenire ad una sua rapida approvazione. Lo « sbilancio », infatti, ha assunto ormai dimensioni enormi, sì da rendere indispensabile un adeguato intervento.

Debbo rilevare, tuttavia, che all'interno del fondo non è prevista una specifica categoria: infatti, mentre si considerano i piloti e gli assistenti di volo, non sono presi in considerazione i piloti collaudatori e sperimentatori. Si tratta di personale che esercita una funzione tecnicamente assimilabile a quelle svolte da altre categorie iscritte a questo fondo speciale. A tale riguardo, nel preannunciare la presentazione di emendamenti, invito il Governo e la Commissione a valutare l'opportunità di far rientrare nel Fondo anche tale categoria.

ANDREA BORRUSO. Nel ringraziare l'onorevole Facchiano per la sua esauriente e puntuale relazione vorrei svolgere brevi considerazioni partendo dal presupposto, peraltro richiamato dal relatore, che la crisi del Fondo di previdenza per il personale di volo nasca da due fenomeni concomitanti. Da un lato, infatti, va considerata la rapida modifica del rapporto tra personale in servizio e personale in pensione. Proprio in considerazione di tale rapporto si era ritenuto che il Fondo prevedesse prestazioni elevate in virtù di una situazione notevolmente favorevole rispetto ai presupposti previsti da qualsiasi altro fondo; situazione che si è determinata, tra l'altro, anche in seguito all'« esplosione » dell'aviazione civile verificatasi negli ultimi anni.

Dall'altro, va tenuto presente che la modifica del rapporto ha messo in crisi la struttura delle prestazioni previste dal Fondo.

Per tali ragioni ritengo sia urgente realizzare un adeguato intervento che consenta di pervenire ad una situazione di equilibrio nella gestione.

Vorrei, inoltre, precisare che i ritardi lamentati dall'onorevole Recchia sono riconducibili al fatto che non si poteva intervenire soltanto in sede di modifica delle aliquote, poiché si sarebbe trattato di un intervento ininfluente; mentre si rendeva indispensabile procedere anche alla revisione delle prestazioni.

Tuttavia, non si è riusciti per diverso tempo a raggiungere un accordo in tal senso. Il ministro del lavoro, del resto, ha cominciato ad affrontare la questione soltanto nel 1984, senza incontrare il consenso unanime delle categorie interessate. Consenso che, se non erro, nemmeno oggi è maturato completamente, dal momento che alcuni non ritengono che sia necessario incidere sulle prestazioni.

Quindi, la ragione del ritardo non è attribuibile al Governo bensì alla complessità della materia, alla necessità di valutare i diritti acquisiti e di tener conto delle aspettative delle categorie interessate, alla mancata presa in considerazione con maggiore consapevolezza da parte di taluni del rischio che il Fondo ha potuto e può correre qualora non si incida, oltre che sull'aliquota, anche sulla struttura delle prestazioni.

Infine – ed è questa la mia terza osservazione – ritengo anch'io necessario introdurre tra i destinatari del provvedimento anche la categoria dei piloti collaudatori e sperimentatori, che sono oggi in una sorta di « limbo » in quanto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria pur possedendo, rispetto ad altri, una maggiore specificità professionale; specificità in base alla quale potrebbero rientrare a giusto titolo nel Fondo di pre-

videnza per il personale di volo. Anche il gruppo della democrazia cristiana, pertanto, presenterà emendamenti e collaborerà affinché questa categoria trovi una sua particolare disciplina all'interno del Fondo in questione.

FORTUNATO BIANCHI. Desidero sollecitare il relatore e la Commissione tutta a considerare con particolare attenzione quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 2573, con il quale si dettano disposizioni ben precise relativamente alla parte di retribuzione soggetta a contributo previdenziale. Si tratta di un intervento di ordine squisitamente tecnico che dovrebbe essere attuato mentre è *in itinere* presso la nostra Commissione una proposta di modifica dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. È ovvio che il provvedimento oggi in esame si rivolge a soggetti molto specifici, ma già in altre occasioni, nell'ambito del settore dei trasporti, si è innovato in modo difforme dalla normativa generale. È nostra intenzione individuare nella quota di retribuzione assoggettata a contributo previdenziale una delle architravi sulla quale possa poggiare l'omogeneità di tutta la disciplina del sistema previdenziale italiano; in questa prospettiva, io mi adopererò – mi auguro che il relatore faccia altrettanto – per verificare che le norme contenute nel testo oggi in discussione si inquadrino nella normativa generale delineata dal provvedimento cui ho precedentemente fatto riferimento ed in relazione alla quale la Corte di cassazione ha già emanato più di una sentenza. Le eventuali differenziazioni, infatti, provocherebbero scompensi e confusione, specialmente in quei casi in cui è prevista la ricongiunzione di periodi assicurativi tra altri fondi speciali, l'assicurazione generale obbligatoria e il Fondo di previdenza per il personale di volo; ciò a maggior ragione perché i riscatti dei periodi utili a pensione sono disciplinati, nel disegno di legge n. 2573, in modo molto oneroso, ricollegandosi a quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, sebbene in misura limitata all'80 per cento.

In conclusione, auspico che nel corso dell'esame degli articoli si tenga conto di quanto previsto nel provvedimento di modifica della legge n. 153 del 1969 – come ho detto poc'anzi già all'esame della nostra Commissione – in modo da non innovare difformemente da quanto prescritto dalle norme generali e, anzi, cercando di eliminare le eventuali differenziazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bianchi per aver sottolineato la necessità di rendere omogenee le quote di retribuzione soggette a contributo previdenziale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Tenendo conto delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito, ritengo possa essere accolta la proposta, avanzata dal relatore, di assumere come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 2573.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Innanzitutto desidero ringraziare il relatore per la sua ampia ed approfondita relazione, così come ringrazio tutti i colleghi intervenuti nel dibattito. Dalla relazione e dagli interventi emergono in modo inequivocabile sia l'importanza del provvedimento in discussione sia la sua delicatezza ed urgenza; urgenza polemicamente evidenziata da chi ha voluto in qualche modo far riferimento al ritardo del Governo nel presentare un disegno di legge in materia. Se tale ritardo in parte vi è stato, esso è dipeso dalla difficoltà di riscontrare quelle convergenze che, una volta intervenute, hanno consentito di predisporre il disegno di legge presentato dal Governo l'11 aprile 1988 e che il relatore ha proposto alla Commissione di assumere come testo-base della discussione. Dunque, se ritardo vi è stato, questo ha però consentito di arrivare, attraverso un maggior approfondimento, alla definizione di un testo abbastanza com-

plesso e completo, che consentirà al provvedimento di seguire un *iter* più veloce.

Aggiungo che il Governo è disponibile a valutare le proposte emendative che verranno presentate, anche in relazione all'inserimento della categoria dei piloti collaudatori, affinché sia possibile licenziare nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile una legge che corrisponda alle istanze ed alle attese delle categorie interessate.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito ed il rappresentante del Governo. In qualità di relatore ho cercato di svolgere una relazione che fosse – come doveroso – la più obiettiva possibile, fornendo un panorama di quella che è la realtà gestionale e patrimoniale del Fondo e astenendomi dal fare valutazioni, tranne nei casi in cui la mancanza di valutazioni avrebbe comportato incompletezza di esposizione. Mi riservo di svolgere altre considerazioni nel corso dell'esame dell'articolato.

I colleghi hanno sottolineato l'urgenza di questo provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate. Concordo nel riconoscere tale urgenza ma, trattandosi di un provvedimento molto delicato, devo riconoscere anche l'importanza di un serio approfondimento della materia per evitare eventuali conseguenze negative.

Ripeto che il testo del disegno di legge è frutto di una faticosa trattativa svoltasi, a livello ministeriale, con tutte le sigle sindacali, a detta delle quali – non ne faccio mistero – dovrebbe essere quasi intangibile, a meno di non rimettere in discussione gli accordi raggiunti. Ho già detto nel corso nella mia relazione che l'Alitalia, che è il maggior contribuente del Fondo, ritiene che, così come strutturato, il disegno di legge non garantisca quell'equilibrio finanziario che, invece, si vorrebbe assicurare; del resto, lo stesso Governo, nella relazione introduttiva, non nega la possibilità di verificare a breve termine se le misure adottate corrispondano ai fini che si intende raggiungere. Ciò detto, sono d'accordo nell'includere nel Fondo di previdenza anche i piloti collaudatori e sperimentatori, ed infatti mi riservavo di avanzare questa proposta nel prosieguo della discussione.

Condivido le osservazioni dei colleghi Recchia, Rais e Borruso avendo già enunciato analoghi concetti nell'esporre la mia relazione. Concordo, altresì, con il rappresentante del Governo che torno a ringraziare per la sua presenza e per il suo contributo. Non voglio difendere il Governo, ma devo dire per obiettività che il ritardo nell'intervenire sulla materia al nostro esame non è da iscriversi all'esecutivo, bensì al dispendio di tempo che si è reso necessario per raggiungere un accordo con tutti i sindacati; accordo certamente positivo e proficuo anche dal punto di vista di una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione a mercoledì 13 luglio, ore 9,30.

Al fine di consentire un più spedito ed al tempo stesso consapevole e meditato esame dell'articolato, invito tutti i colleghi che intendano presentare emendamenti a farne pervenire copia alla Commissione – ove possibile – entro le ore 12 di martedì prossimo.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO